CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - SC_CAM - 0001557 - Interno - 08/03/2023 - 10:37

Campania/2023/FRG

REPUBBLICA ITALIANA

CORTE DEI CONTI

SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER LA CAMPANIA

composta dai Magistrati:

Massimo Gagliardi	Presidente
Ilaria Cirillo	Primo Referendario (relatore)
Stefania Calcari	Referendario (relatore)

Nel procedimento avente ad oggetto l'esame della regolarità del rendiconto 2022- XI Legislatura del "De Luca Presidente" del Consiglio regionale della Campania, ex art. 1, commi 9 e seguenti, del decreto- legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213

nella camera di consiglio del 7 marzo 2023 ha pronunciato la seguente

DELIBERAZIONE

VISTO il D.L. 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 2012, n. 213, ed in particolare l'art. 1, commi 9 e seguenti;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013;

VISTA la L.R. n. 38 del 19 dicembre 1990;

VISTA la L.R. n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012;

VISTO il D.P.C.M. 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013 (ad ora innanzi DPCM), che ha recepito, ai sensi dell'art. 1, comma 9, D.L. 174/2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi consiliari dei consigli regionali approvate dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;

Consiglio Regionale della Campania - Prot. 0003711/e del 08/03/2023 11.29 Registrato da: CRSEGEN Segreteria Generale
08/03/2023 11.29-20230003711

CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_CAM - DEL-Reg.-SC_CAM - 0000044 - 08/03/2023 - 10:37

VISTO l'art. 4 della legge regionale del 30 aprile 2002, n. 7 (c.d. legge regionale di contabilità);

VISTA la legge regionale 5 agosto 1972, n. 6. e s.m.i., recante norme sul "funzionamento dei gruppi consiliari";

VISTA la deliberazione di orientamento interpretativo della Sezione delle Autonomie del 5 aprile 2013, n. 12/SEZAUT/2013/QMIG, concernente l'applicazione dell'art. 1, commi 9-12, del d.l. n. 174/ 2012, in materia di controllo da parte delle Sezioni regionali sui rendiconti dei Gruppi consiliari;

VISTA la deliberazione del 5 luglio 2013, n. 15/SEZAUT/2013/QMIG, con 1a quale 1a Sezione delle Autonomie ha adottato una ulteriore pronuncia di orientamento nella materia de qua;

VISTA la Legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante disposizioni di adeguamento dell'ordinamento regionale al D.L. n. 174/2012 ed in particolare l'art. 5, comma 2, secondo cui «La spesa del personale dei gruppi è determinata, per la corrente legislatura regionale, entro l'importo in essere alla data dell'11 ottobre 2012»;

VISTO l'art. 1, comma 5, del D.P.C.M. 21/12/2012 secondo cui il contributo per le spese di personale può essere utilizzato sulla base delle rispettive normative regionali»;

VISTO l'art. 1, commi 1, 2 e 3 della legge finanziaria regionale n. 5/2013, ai sensi del quale le spese per il personale dei gruppi consiliari sono sostenute direttamente dal bilancio del Consiglio regionale, mediante il Capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale e che è attribuita al settore amministrazione del Consiglio regionale la gestione delle procedure e la liquidazione ai beneficiari dei relativi contratti di cui al capitolo 5022 del bilancio del Consiglio regionale, nei limiti dell'articolo 5 della legge regionale 9 ottobre 2012, n. 29 (Legge di semplificazione del sistema normativo regionale – Abrogazione di disposizioni legislative e norme urgenti in materia di contenimento della spesa)»;

VISTO l'art. 2, comma 5 e 6 della legge regionale finanziaria regionale n. 1 del 18 gennaio 2016;

VISTA la sentenza della Corte Costituzionale n. 39 del 6 marzo 2014;

VISTO il Regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti (deliberazione Sezioni riunite 16 giugno 2000 e successive modifiche);

VISTA la deliberazione n. 5/2022/1NPR, con la quale questa Sezione ha approvato il programma di controllo per l'anno 2022;

VISTO il rendiconto del Gruppo consiliare "De Luca Presidente" del Consiglio regionale della Campania, relativo al periodo da gennaio 2022 a dicembre 2022 per la XI Legislatura, nonché gli atti ed i documenti ad esso allegati, pervenuti in data 22 febbraio 2023 presso questa Sezione con nota prot. n. 2855-2786/23 e acquisiti in pari data al prot. Cdc n. 1253/23;

VISTO il decreto n. 4/2023 del Presidente della Sezione regionale di controllo per la Campania, di assegnazione del predetto rendiconto al Primo Referendario Ilaria Cirillo e al Referendario Stefania Calcari;

VISTA l'istanza di deferimento trasmessa il 2 marzo 2023;

VISTA l'ordinanza n. 25 /2023 con la quale il Presidente ha convocato la Sezione per l'odierna camera di consiglio;

UDITE le relatrici, Primo Referendario dott.ssa Ilaria Cirillo e Referendario dott.ssa Stefania Calcari;

FATTO E DIRITTO

1. Quadro normativo e giurisprudenziale.

L'articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 ha intestato alle competenti Sezioni regionali della Corte dei conti un controllo, da esercitarsi con cadenza annuale, avente ad oggetto la regolarità dei rendiconti dei Gruppi consiliari dei Consigli Regionali.

Il controllo esercitato dalla Magistratura contabile deve riguardare sia la veridicità delle poste indicate nel rendiconto sia la correttezza delle spese sostenute, che devono essere riconducibili all'attività istituzionale del gruppo, nonché la loro corrispondenza in termini quantitativi, con la documentazione giustificativa. Infatti, come affermato dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 39/ 2014, n. 210/ 2016 e n. 10/2017 "il controllo in questione, se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, dall'altro non può non ricomprendere la verifica dell'attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge".

Al riguardo, per l'esercizio 2022 valgono le Linee guida che sono state approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 6 dicembre 2012 e recepite con DPCM del 21 dicembre 2012, pubblicato nella G.U. n. 28 del 2 febbraio 2013. L'art. 1 dell'Allegato A del DPCM precisa come ogni spesa indicata nel rendiconto dei gruppi consiliari debba "corrispondere a criteri di veridicità e correttezza".

Sotto il profilo della veridicità, la norma in esame chiarisce come essa attenga "alla corrispondenza tra le poste indicate nel rendiconto e le spese effettivamente sostenute"; il profilo della correttezza del rendiconto attiene alla coerenza delle spese sostenute con le finalità previste dalla legge.

Il rendiconto, che è trasmesso da ciascun Gruppo consiliare al Presidente del Consiglio regionale, deve essere da questi poi inviato alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti entro sessanta giorni dalla chiusura dell'esercizio.

La Sezione regionale esercita il controllo pronunciandosi, entro i trenta giorni successivi al ricevimento dei citati rendiconti, con apposita delibera, trasmessa al Presidente del Consiglio regionale che ne cura la pubblicazione. In assenza di pronuncia nel predetto termine il rendiconto si considera comunque approvato.

In caso di rendiconto, o di documentazione a corredo, non conformi alle prescrizioni normative, la Sezione regionale di controllo è tenuta a trasmettere al Presidente del Consiglio regionale, con sospensione del decorso del termine per la pronuncia, una comunicazione affinché si provveda alla relativa regolarizzazione da parte del gruppo, fissando un termine non superiore a trenta giorni.

Alla omessa regolarizzazione del rendiconto nei termini stabiliti ovvero di mancata trasmissione del rendiconto nel termine previsto e comunque in caso di delibera di non regolarità del rendiconto da parte della Sezione regionale di controllo consegue l'effetto di cui all'art 1, comma 11, ultimo periodo, D.L. n. 174/2012, che a seguito della sentenza della Corte Costituzionale (sentenza n. 39/ 2014), consiste non più nella decadenza, per l'anno in corso, dal diritto all'erogazione di risorse da parte del Gruppo verso il Consiglio regionale, ma nell'obbligo della restituzione delle somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non "regolarmente" rendicontate (art. 1, comma 11, D.L. n. 174/2012).

2. Comunicazione ai fini della regolarizzazione.

In data 22 febbraio 2023 è pervenuto a questa Sezione regionale di controllo il rendiconto 2022 del Gruppo consiliare "De Luca Presidente", entro i 60 giorni dalla chiusura dell'esercizio finanziario, ai sensi dell'art. 1, comma 10, del D.L. n. 174/2012, e la relativa documentazione.

	ENTRATE DISPONIBILI NELL'ESERCIZIO	
1)	Fondi trasferiti per spese di funzionamento	Euro 62.886,24
2)	Fondi trasferiti per spese di personale	Euro
3)	Altre entrate (specificare)	Euro
4)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di funzionamento	Euro 68.731,42
5)	Fondo cassa esercizi precedenti per spese di personale	Euro
	TOTALE ENTRATE	**Euro 131.617,66**
	USCITE PAGATE NELL'ESERCIZIO	
1)	Spese per il personale sostenute dal gruppo	Euro
2)	Versamento ritenute fiscali e previdenziali per spese di personale	Euro
3)	Rimborso spese per missioni e trasferte del personale del gruppo	Euro
4)	Spese per acquisto buoni pasto del personale del gruppo	Euro
5)	Spese per la redazione, stampa e spedizione di pubblicazioni o periodici e altre spese di comunicazione, anche web	Euro
6)	Spese consulenze, studi e incarichi	Euro 75.353,99
7)	Spese postali e telegrafiche	Euro
8)	Spese telefoniche e di trasmissione dati	Euro
9)	Spese di cancelleria e stampati	Euro
10)	Spese per duplicazione e stampa	Euro
11)	Spese per libri. riviste, pubblicazioni e quotidiani	Euro
12)	Spese per attività promozionali, di rappresentanza, convegni e attività di aggiornamento	Euro
13)	Spese per l'acquisto o il noleggio di cellulari per il gruppo	Euro
14)	Spese per l'acquisto o il noleggio di dotazioni nformatiche e di ufficio	Euro
15)	Spese logistiche (affitto sale riunioni, attrezzature e altri servizi logistici e ausiliari)	Euro
16)	Altre spese (spese bancarie)	Euro 457,42
	TOTALE USCITE	**Euro 75.811,41**

SITUAZIONE FINANZIARIA EFFETTIVA ALLA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO	
Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento	Euro
Fondo iniziale di cassa per spese di personale	**Euro 68.731,42**
ENTRATE riscosse nell'esercizio	**Euro 62.886,24**
USCITE pagate nell'esercizio	**Euro 75.811,41**
Fondo di cassa finale per spese di funzionamento	**Euro 55.806,25**
Fondo di cassa finale per spese di personale	Euro

Rendiconto XI Legislatura (01.01.2022 - 31.12.2022) del Gruppo Consiliare Regionale De Luca Presidente

Dal prospetto sopra riportato emerge che il Gruppo De Luca Presidente ha sostenuto essenzialmente spese per l'affidamento di servizi di natura intellettuale, oltre a spese di modesto ammontare relative alla gestione del conto corrente bancario.

L'esame del rendiconto e della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

Tanto premesso, si evidenzia che il rendiconto è stato sottoposto, in primo luogo, ad un vaglio di conformità formale alle prescrizioni di legge, alle linee guida del D.P.C.M. ed al disciplinare interno di autoregolamentazione del Gruppo.

3. Contributo annuo.

L'articolo 3 della legge regionale 5 agosto 1972, n. 6 ("Funzionamento dei gruppi consiliari") - modificato dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 38 del 24 dicembre 2012, recante "Disposizioni di adeguamento al Decreto-Legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213" - prevede: *"in applicazione dell'articolo 2, comma 1, lettera g) del decreto-legge 174/2012, a decorrere dal 1° gennaio 2013, per le spese di funzionamento dell'attività di ciascun gruppo consiliare è liquidato, in rate mensili, un contributo fisso annuo per consigliere ad esso iscritto pari ad euro 5.000,00, cui è aggiunto un importo complessivo pari ad euro 0,05 per abitante sulla base dell'ultima rilevazione annuale Istat della popolazione residente".*

Sulla base dei dati ufficiali dell'ultima rilevazione Istat, la popolazione residente in Campania al 1° gennaio 2022 risulta pari a 5.590.681 individui. Conseguentemente, al gruppo consiliare "De Luca Presidente" composto da sei Consiglieri, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto della Regione Campania e dell'art. 19 del Regolamento Interno, spettava un contributo mensile di euro 5.240,52 (= 5.000+(0,05x5.590.681 /51consiglieri) = 10.481,05980 /12 mensilità; ne deriva una quota mensile per consigliere pari a euro 873,42 x 6= 5.240,52).

L'esame della documentazione a corredo ha evidenziato la necessità di chiarimenti e le integrazioni documentali di seguito specificate.

4. Registrazioni contabili e Autorizzazioni alla spesa.

Preliminarmente si rileva una discrasia tra i prospetti contabili inseriti in nota integrativa e sopra riportati al § 2. Segnatamente alla voce "Entrate disponibili nell'esercizio" recante al n. 4) " Fondo cassa esercizio precedente per spese di funzionamento " viene indicato l'importo di € 68.731,42, tuttavia alla voce "situazione finanziaria effettiva alla chiusura dell'esercizio in cui il Fondo iniziale di cassa per spese di funzionamento è pari a zero mentre il fondo di cassa per spese di personale è quantificato in euro 68.731,42. **Si forniscano i chiarimenti e si regolarizzi.**

L'art. 1 lettera h) DPCM prevede che *"per l'acquisto di beni strumentali [...] dei beni durevoli acquistati con i fondi del gruppo devono essere tenute opportune registrazioni".*

Non avendo riscontrato la presenza del libro inventari si chiede di riferire in merito alla sua adozione e di trasmetterne copia.

Si rileva, altresì, la mancata trasmissione del registro delle autorizzazione di spesa istituito dall'art 14 lett. a) del Disciplinare del Gruppo "Ai fini di una corretta tenuta della contabilità del Gruppo" nonchè di registrare "in ordine cronologico le autorizzazioni alla spesa e relativi atti autorizzativi".

Si invita il Gruppo a fornire le richieste precisazioni e a regolarizzare trasmettendo la documentazione mancante.

5. Incarichi professionali e consulenze (U-6).

Il Gruppo "De Luca Presidente" ha dichiarato di aver sostenuto spese per "Incarichi professionali e consulenze" per 75.353,99 euro.

In particolare, sono stati conferiti diversi incarichi aventi ad oggetto attività di consulenza e assistenza a supporto delle attività di comunicazione istituzionali del Gruppo e/o del singolo Consigliere, stipulati a nome del Gruppo consiliare "De Luca Presidente" come parte contraente, relativamente ai quali - come riferito in nota integrativa - "*nel corso del 2022 sono state pagate sia fatture da obbligazioni assunte nel corso dello stesso anno che fatture riferite ad obbligazioni assunte nel corso dell'anno precedente e terminate allo scadere del 31.12.2021*(sulle quali v. *infra* § 6)".

5.1. Rilievi comuni a tutti gli incarichi conferiti.

Fermo restando quanto si osserverà con specifico riguardo alle singole spese nella successiva trattazione, di seguito si procede ad enucleare i rilievi "comuni" a tutti gli incarichi conferiti.

5.1.2. Autorizzazione alla spesa.

Come sopra rilevato, non è stato trasmesso il registro delle autorizzazioni di spesa, invero risultano mancanti anche le singole e indispensabili autorizzazioni di spesa. La necessità della previa autorizzazione di spesa la si rinviene anche nell'art. 11 del Disciplinare del Gruppo che nel richiamare l'art. 2 comma 1 del DPCM 21.12.2012 ribadisce che vada *"richiesta preventivamente e per ogni singola tipologia di spesa al Presidente del Gruppo che ne è responsabile"*. Val la pena rimarcare, quanto alla competenza alla sottoscrizione che il DPCM del 21 dicembre 2012 a garanzia dei mentovati principi di veridicità e inerenza all'attività istituzionale all'art. 2 comma 1

prescrive che *"il Presidente del gruppo consiliare autorizza le spese e ne è responsabile. In caso di sua assenza o impedimento, le spese sono autorizzate dal Vicepresidente. L'autorizzazione alla spesa deve essere conservata unitamente alla documentazione contabile"*.

La norma in esame introduce un "meccanismo procedimentale minimo", consistente nell'autorizzazione presidenziale quale strumento di controllo interno e preliminare rispetto alla riconducibilità della spesa alle finalità istituzionali. La riferita *ratio* non può che presupporre l'alterità tra richiedente e controllore. In caso di coincidenza, infatti, si realizza un palese "impedimento" di diritto in ragione della quale, l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dal Vice-presidente per la chiara presenza di un conflitto d'interessi (v. nei termini anche SRC Campania 40/2016/FRG e SRC Campania n. 62/2016).

Si voglia, pertanto, integrare la documentazione mancante trasmettendo sia le richieste di autorizzazione alla spesa con riferimento a ciascuno degli incarichi conferiti da parte del Gruppo e/o del singolo consigliere sia le correlate autorizzazioni da parte del Presidente (o Vicepresidente) a ciò competente, ai sensi del suindicato art. 11.

5.1.3. Assenza dei documenti di riconoscimento per le dichiarazioni trasmesse telematicamente.

Ai sensi dell'art. 38, comma 2, DPR 445/2000, le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. In particolare, trattandosi di documenti recanti firme analogiche, si rende necessario che essi vengano presentati unitamente alla copia del documento d'identità (lett. c). Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto con specifico riferimento al Vicepresidente, nel caso abbia sostituito il Presidente nell'autorizzazione alle spese, al Consigliere richiedente la spesa, al coordinatore, ai professionisti, alle società incaricate e in generale a coloro i quali hanno apposto la firma autografa sui documenti trasmessi.

5.1.4. Mancanza del curriculum.

Nella documentazione contenuta negli allegati al rendiconto mancano i curricula delle società e dei professionisti nel loro ambito eventualmente individuati per svolgere l'attività richiesta. Stessa lacuna si registra nel caso del conferimento dell'incarico ai singoli professionisti. **Si trasmetta la documentazione mancante.**

5.1.5. Necessità della spesa.

In tutti i contratti esaminati, e più precisamente nelle premesse, quali parte integrante degli stessi, si specifica che la necessità della spesa rinviene il proprio fondamento nell'avvenuta verifica che *"nell'ambito del personale già a disposizione del Gruppo, nonché in quello contrattualizzato con altro incarico, non sussiste personale avente professionalità adeguata alla prestazione di tale attività e che comunque il personale incaricato non è sufficiente a svolgere adeguatamente l'attività richiesta in quanto il Gruppo consiliare è costituito da ben n. 6 membri tutti parimenti impegnati nelle quotidiane attività istituzionali in Consiglio e presso altre sedi istituzionali della Campania"*.

Tenuto conto dell'asserita assenza di personale interno avente una particolare competenza per le attività previste dai contratti *de quibus*, **si trasmetta l'elenco del personale in servizio o comunque impiegato a qualsiasi titolo da codesto Gruppo consiliare, avendo cura di specificarne le qualifiche e le mansioni assegnate.**

5.1.6. Inerenza e rispetto del divieto di comunicazione nel periodo elettorale.

La scarna documentazione trasmessa dal Gruppo a corredo del rendiconto e l'impossibilità di accedere ai contenuti dei link indicati a riprova dell'attività svolta non solo contravviene all'obbligo di completezza della documentazione (art. 3, cit. D.P.C.M.), per quanto ostacola la verifica dell'inerenza all'attività istituzionale del Gruppo - così come richiesto dall'art. 3, comma 3 lett a), del D.P.C.M. 21/12/2012).

Inoltre, la rilevata carenza documentale non consente nemmeno di verificare il rispetto del divieto previsto dal richiamato DPCM in ordine alle spese inerenti all'attività di comunicazione istituzionale nel periodo antecedente alla data delle elezioni nel quale vige il relativo divieto ai sensi della normativa statale in materia di par condicio.

6. Incarico conferito alla società *Arcadia* s.r.l. per l'importo complessivo di euro 39.700,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto in data 28 luglio 2022 (per un importo complessivo di € 39.700,00 di cui nel 2022 viene liquidata e rendicontata la somma di € 34.700,00) e con il contratto sottoscritto in data 18 luglio 2021 (per un compenso di € 12.000,00 di cui nel 2022 viene liquidata e rendicontata la somma di € 5.000,00).

Entrambi gli accordi hanno ad oggetto le seguenti medesime prestazioni: "*conferimento dell'incarico professionale per la definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare De Luca Presidente che si occupi della parte video e della gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo*". In particolare la società *Omissis* s.r.l. prevede di supportare il Gruppo consiliare nelle seguenti attività: "*Rapporti con i media*" e "*Consulenza strategica di Comunicazione*".

In riferimento al compenso professionale pattuito di € 39.700,00 nel 2022, sono stati liquidati i seguenti importi: € 9.760,00 (rif. fatt. n. 237/2022 del 08/08/22); € 14.640,00 (rif. fatt. 313/2022 del 07/10/2022); € 10.300,00 (rif. fatt. n. 387/2022 del 12/12/2022), pari a complessivi € 34.700,00.

La restante somma rendicontata alla voce U6) di € 5.000,00 (rif. fatt. n. 381/2021 del 28/12/2021) si riferisce, invece, all' obbligazione assunta con il contratto sottoscritto in data 18 giugno 2021 tra i medesimi contraenti per un compenso professionale complessivo pattuito pari € 12.000,00. Si vogliano fornire sul punto i dovuti chiarimenti. In particolare, ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle uscite, si voglia chiarire se tutti i crediti e debiti sono stati rispettivamente incassati e pagati ovvero quante delle entrate e delle uscite corrispondono a debiti e crediti non ancora estinti. Nel caso sussistano dei resti di pagamento o incasso non inclusi nel rendiconto, si chiede di trasmettere, ad integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

6.1 Procedura dell'affidamento dell'incarico.

Il conferimento dell'incarico *de quo* viene definito come "fiduciario" (v. "premesse" del contratto) epperò non risulta in alcun modo provata la "*specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito, risultante da apposito curriculum*" (v. art. 16 lett.d) del disciplinare del Gruppo). D'altra parte nei contratti non sono indicati i dati anagrafici della società né del proprio legale rappresentante, né tanto meno è stato allegato il curriculum da cui evincere l'adeguata e specifica professionalità. Si forniscano i necessari chiarimenti e la documentazione mancante.

Quanto alle modalità di conferimento dell'incarico, l'art. 15 del medesimo disciplinare del Gruppo prevede che *"a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 [rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.], le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d'obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta"*.

Pertanto, la previsione regolamentare ha inteso sottoporre alla sopra riportata procedura selettiva la scelta del contraente, **si chiede quindi di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della predetta selezione.**

6.2. Durata del contratto.

L'art. 5 del contratto sottoscritto nel 2022 stabilisce che *"alla sua naturale scadenza, il contratto potrà essere rinnovato, d'intesa tra le parti"*. Tenuto conto che il richiamato contratto è stato sottoscritto il 28 luglio, lo stesso avrebbe dovuto concludersi alla fine del mese di novembre, tuttavia dalla documentazione trasmessa risulta che l'attività è stata svolta anche oltre il predetto termine, si trasmetta pertanto l'atto di proroga o di rinnovo del contratto.

6.3. Oggetto dell'incarico, incompletezza della documentazione e riferibilità della prestazione.

Come si avrà modo di rilevare anche in prosieguo per gli altri conferimenti (v. *infra*), le prestazioni richieste alla società Arcadia s.r.l. appaiono, per molti versi, sostanzialmente sovrapponibili a quelle conferite ad altri operatori dal medesimo Gruppo. In particolare, le attività descritte all'art. 2.2 *"Consulenza strategica di Comunicazione"*: *"predisporre un piano di attività di comunicazione articolato per obiettivi, messaggi e azioni, da definire insieme ai membri del Gruppo consiliare e al relativo ufficio stampa"*) rientrano anche nelle prestazioni di cui al contratto di affidamento alla società Incoerenze s.r.l. Peraltro, a riprova del predetto rilievo si osserva che diversi "link" trasmessi dal Gruppo al fine di comprovare l'attività svolta dalla società Arcadia s.r.l. sono in tutto sovrapponibili nella loro estensione letterale a quelli della società Incoerenze s.r.l.. (Vedasi LINK: https://casertaweb.com/notizie/francesco-imperadore-presidente-del-consorzio-metano-campania-25-comprende-29-comuni-dellalto-casertano/;

https://www.ilpezzoimpertinente.it/2022/10/11/mocerino-saro-alla-marcia-della-pace/; https://www.ilmediano.com/il-consigliere-regionale-mocerino-richiede-alle-autorita-comunali-un-tavolo-di-confronto-per-la-festa-delle-lucerne/; https://campanianotizie.com/politica/le-foto-voragini-a-succivo-sopralluogo-di-zannini-con-i-sindaci-e-gli-amministratori-locali-regione-fara-la-sua-parte; https://www.casertanotizie.com/politica/2022/11/27/collassa-la-rete-fognaria-zannini-sindaci-e-consiglieri-provinciali-sul-posto; https://www.casertanotizie.com/trasporti/2022/11/24/ex-alifana-la-regione-mette-in-esercizio-5-nuovi-treni-ecologici-e-video-sorvegliati-su-tratta-piedimonte-s-maria-c-v-napoli-c-le; https://edizionecaserta.net/2022/11/24/de-luca-inaugura-5-nuovi-treni-ecologici-soddisfatto-zannini; https://www.ansait/campania/notizie/ambiente_territorio/2022/11/10/ecomondo-bonavitacolà---e----zannini-per-la-campania-a-rimini_740c00bb-88de-49ca-a02a-02fc57c58a21.html; https://www.ilpezzoimpertinente.it/2022/12/29/mocerino-la-campania-non-e-piu-regione-canaglia; https://www.ansa.it/campania/notizie/assemblea_informa/2022/09/29/reddito-venanzoni-non-ha-funzionato-e-va-rivisto_85767ba9-cf49-4da0-b5fd-b69b4c6a25c2.html).

Tuttavia non è stato possibile accedere al contenuto delle pagine di cui ai collegamenti indicati perché le stesse non risultano disponibili. In ragione di ciò, si chiede di riferire in merito alla sovrapponibilità dell'oggetto dell'incarico e di trasmettere i contenuti delle "pagine" di cui ai link trasmessi e comunque di comprovare documentalmente l'attività svolta e la riferibilità della attività svolta alla società incaricata, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino le intervenute comunicazioni tra costei e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

6.4. Assenza delle dichiarazioni ex D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto, non sono state riscontrate le dichiarazioni delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/ 2013, né quelle di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, rese dal legale rappresentante - che come detto non risulta nemmeno identificato - e dai professionisti dagli stessi individuati per poter svolgere l'incarico. Né sono allegati i documenti di identità. **Si integri la lacuna documentale.**

7. Incarico conferito alla società Incoerenze s.r.l. per l'importo complessivo di € 25.053,99.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto il 28 luglio 2022 avente ad oggetto le seguenti prestazioni: "*conferimento dell'incarico professionale per la definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare De Luca Presidente che si occupi della co-gestione dei social media sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo mediante la cura del service grafico e supporto delle pubblicazioni sui canali social Facebook e Instagram, la pianificazione, la gestione e il monitoraggio della campagna social ADS con analisi dl mood dei canali*". In particolare la società xxx s.r.l. prevede di supportare il Gruppo consiliare nelle seguenti attività: "*Rapporti con i media*" e "*Consulenza strategica di Comunicazione*".

In riferimento al compenso professionale pattuito di € 26.000,00 nel contratto sottoscritto il 28 luglio 2022 è stato rendicontato l' importo parziale di € 18.200,00 (rif. fatt. n. 101/2022 del 23/12/22).

Come riferito in nota integrativa, nel rendiconto 2022 sono rendicontate alla voce U6 le spese di € 3.426,99 ed € 3.427,00 (rif. fatt. n. 76 del 15/11/2021 e fatt. n. 86 del 16/12/2021) per delle prestazioni svolte dal medesimo professionista nel corso dell'anno precedente e liquidate nel 2022, relativamente a cui non si riscontra in allegato la documentazione probatoria delle fatture e del correlato contratto di riferimento.

Si vogliano fornire le necessarie integrazioni documentali e i chiarimenti sul punto.

In particolare, ai fini della verifica della corretta competenza finanziaria delle entrate e delle uscite, si voglia pertanto chiarire se tutti i crediti e debiti sono stati rispettivamente incassati e pagati ovvero quante delle entrate e delle uscite corrispondono a debiti e crediti non ancora estinti. In caso sussistano dei resti di pagamento o incasso non incluse nel rendiconto, si prega di far pervenire, ad

integrazione, il conto dei residui attivi e passivi, con l'indicazione della causale, della data del titolo e il correlato riscontro documentale.

7.1. Procedura dell'affidamento dell'incarico e necessità della spesa.

Il conferimento dell'incarico *de quo* viene definito come "fiduciario" (v. "premesse" del contratto) epperò non risulta in alcun modo provata la *"specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito, risultante da apposito curriculum"* (v. art. 16 lett.d) del disciplinare del Gruppo). D'altra parte nei contratti non sono indicati i dati anagrafici della società né del proprio legale rappresentante, né tanto meno è stato allegato il curriculum da cui evincere l'adeguata e specifica professionalità. Si forniscano i necessari chiarimenti e la documentazione mancante.

Quanto alle modalità di conferimento dell'incarico, l'art. 15 del medesimo disciplinare del Gruppo prevede che *"a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 [rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.], le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d'obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta"*.

Pertanto, la previsione regolamentare ha inteso sottoporre alla sopra riportata procedura selettiva la scelta del contraente, **si chiede quindi di trasmettere la documentazione comprovante l'avvenuto svolgimento della predetta selezione.**

7.2. Oggetto dell'incarico, incompletezza della documentazione e riferibilità della prestazione.

Come già rilevato (v. *supra § 6.3.*), le prestazioni richieste alla società Incoerenze s.r.l. appaiono, per molti versi, sostanzialmente sovrapponibili a quelle conferite ad altri operatori dal medesimo Gruppo. In particolare, le attività descritte all'art. 2.2 *"Consulenza strategica di Comunicazione"*: *"predisporre un piano di attività di comunicazione articolato per obiettivi, messaggi e azioni, da definire insieme ai membri del Gruppo consiliare e al relativo ufficio stampa"*) rientrano anche nelle prestazioni di cui al contratto di affidamento alla società Arcadia s.r.l. Peraltro, a riprova del predetto rilievo si osserva che diversi "link" trasmessi dal Gruppo al fine di comprovare l'attività svolta dalla società sono in tutto sovrapponibili nella loro estensione letterale a quelli della società

Arcadia s.r.l. (v. supra § 6.3). Tuttavia non è stato possibile accedere al contenuto delle pagine di cui ai collegamenti indicati perché le stesse non risultano disponibili. In ragione di ciò, si chiede di riferire in merito alla sovrapponibilità dell'oggetto dell'incarico e di trasmettere i contenuti delle "pagine" di cui ai link trasmessi e comunque di comprovare documentalmente l'attività svolta e la riferibilità della attività svolta alla società incaricata, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino le intervenute comunicazioni tra costei e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. **Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.**

7.3. Assenza delle dichiarazioni ex D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii.

Dall'esame della documentazione allegata al rendiconto, non sono state riscontrate le dichiarazioni delle cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del d.lgs. 39/ 2013, né quelle di assenza di parentela o affinità con i consiglieri regionali della Campania in carica, rese dal legale rappresentante – che come detto non risulta nemmeno identificato - e dai professionisti dagli stessi individuati per poter svolgere l'incarico. Né sono allegati i documenti di identità. Si integri la lacuna documentale.

8. Incarico conferito al dott. Renato Rocco per l'importo complessivo di € 9.600,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto il 2 luglio 2021, avente ad oggetto la seguente prestazione:

- Organizzazione e coordinamento dell'ufficio stampa, composto degli altri professionisti incaricati per la comunicazione e suddivisi per ambiti territoriali, intrattenendo rapporti con la stampa e con gli altri media;
- Organizzazione e coordinamento di conferenze stampa ed iniziative pubbliche del Gruppo Consiliare;
- Coordinamento in tema di diffusione delle note stampa dei consiglieri del Gruppo, coordinamento della organizzazione di interviste sui quotidiani e sulle televisioni locali e nazionali;
- Coordinamento nei rapporti con le testate giornalistiche e le proposte e le iniziative del Gruppo.

Come attestato nella nota integrativa la fattura n. 1-2021 del 30/11/2021 fa riferimento ad obbligazioni assunte nel corso dell'anno precedente dal professionista incaricato e pagate il 13 gennaio 2022.

8.1. Procedura dell'affidamento dell'incarico e necessità della spesa.

La prestazione richiesta al professionista si inquadra nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01 ss.mm.ii.. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Nelle premesse al contratto di cui trattasi si fa, invece, riferimento soltanto all' esame del curriculum professionale del giornalista incaricato *"fermo il rapporto fiduciario dell'incarico alla luce della particolarità del proprio contenuto, dal quale emerge che è in possesso di specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito"*.

Pertanto, si voglia chiarire quanto appena rappresentato e si fornisca riprova dell'avvenuta procedura comparativa, data la mancata allegazione di alcun atto istruttorio da parte del Gruppo che non permette di comprendere se questa sia stata esperita.

Inoltre, l'art. 15 del Disciplinare del Gruppo specifica che *"a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d'obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta"*. Tutto ciò premesso, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art 15 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

8.2. Incompletezza documentale dei reports e riferibilità della spesa al professionista incaricato.

L'attività svolta dal professionista non è stata adeguatamente comprovata (v. Allegato 8 (5-6)). Infatti, viene allegata una sintetica relazione dell'incaricato e poche mail dalle

quali risulta l'inoltro ad agenzie di stampa delle dichiarazioni rese dal Consigliere Venanzoni appartenente al Gruppo, peraltro una di esse risale anche ad un periodo antecedente all'incarico sottoscritto in data 2/07/2021 (v. mail del 28/04/2021). Non risulta inoltre documentata l'attività di coordinamento dell'ufficio stampa.
Si forniscano, pertanto, i chiarimenti necessari e la documentazione comprovante l'effettiva attività svolta in particolare per quanto concerne quella di coordinamento.

8.3. Incompletezza della dichiarazione ex D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii.

La dichiarazione inserita nel contratto non risulta completa mancando il documento di identità al fine di validamente integrare la dichiarazione sostitutiva ex comma 3 dell'art. 38 DPR.445/2000. Si tratta, infatti di adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. **Si integri l'indicata lacuna documentale.**

9. Incarico conferito alla dott.ssa Mariarosaria Cuoco per l'importo complessivo di € 1.000,00.

L'incarico in esame è stato formalizzato con il contratto sottoscritto il 30 settembre 2021, avente ad oggetto la seguente prestazione: "*conferimento dell'incarico professionale per la definizione di un piano strategico al servizio del Gruppo Consiliare De Luca Presidente che si occupi della parte video e della gestione dei contenuti con interviste, dichiarazioni flash da inviare a organi di informazione (televisioni e webtv), oltre che da utilizzare, attraverso l'ausilio del professionista incaricato, sui profili social personali o politici dei singoli consiglieri del gruppo*". In particolare la dott.ssa xxx prevede di supportare il Gruppo consiliare nelle seguenti attività: "*Rapporti con i media*" e "*Consulenza strategica di Comunicazione*".
Come attestato in nota integrativa la fattura n. 2-2021 del 30/11/2021 fa riferimento ad obbligazioni assunte nel corso dell'anno precedente dal professionista incaricato e pagate il 27 luglio 2022.

9.1. Procedura dell'affidamento dell'incarico e mancanza di personale dotato di medesima professionalità.

La prestazione richiesta al professionista si inquadra nell'ambito dell'art. 7, commi 6 e 6 bis, del d.lgs. 165/01 ss.mm.ii.. Detto articolo declina, quali presupposti di legittimità

di un simile conferimento, da un lato, la circostanza del preliminare accertamento dell'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane interne già disponibili; dall'altro, l'espletamento di una previa procedura comparativa (comma 6 bis). Nelle premesse al contratto di cui trattasi si fa, invece, riferimento soltanto all' esame del curriculum professionale del giornalista incaricato *"fermo il rapporto fiduciario dell'incarico alla luce della particolarità del proprio contenuto, dal quale emerge che è in possesso di specifica ed adeguata professionalità richiesta per l'espletamento dell'incarico conferito"*.

Pertanto, si voglia chiarire quanto appena rappresentato e si fornisca riprova dell'avvenuta procedura comparativa, data la mancata allegazione di alcun atto istruttorio da parte del Gruppo che non permette di comprendere se questa sia stata esperita.

Inoltre, l'art. 15 del Disciplinare del Gruppo specifica che *"a) A prescindere dalla assoggettabilità o meno delle spese del Gruppo alla normativa di cui al d.lgs. 163/06 (rectius d.lgs. 50/2016, N.d.r.), le disposizioni del citato provvedimento si applicano integralmente alle spese del Gruppo e ciò al fine di attuare i criteri della trasparenza, concorrenza ed economicità b) E' d'obbligo il preventivo con offerta economica migliore; in caso di scelta diversa è necessario fornire adeguata motivazione delle ragioni di tale scelta"*. Tutto ciò premesso, il Gruppo consiliare avrebbe dovuto seguire la procedura di cui all'art 15 del proprio Disciplinare. **In ragione di quanto evidenziato, si chiede di provare l'avvenuto esperimento della ridetta procedura per l'individuazione del professionista, trasmettendo la relativa documentazione.**

9.2. Incompletezza documentale dei reports e riferibilità della spesa al professionista incaricato.

Non risultano provate l'effettivo espletamento delle attività descritte nei reports - visto che manca ogni forma di allegazione a sostegno di quanto ivi riportato - né la riferibilità della attività in oggetto al professionista, mancando - a titolo meramente esemplificativo - le copie delle mail che attestino l'avvenuta comunicazione tra costui e il Gruppo circa l'incarico da svolgere o che confermino l'avvenuta "consegna" a quest'ultimo del lavoro eseguito. Si chiedono le necessarie integrazioni sul punto.

9.3. Incompletezza della dichiarazione ex D.lgs. 39/13 e ss.mm.ii.

La dichiarazione inserita nel contratto non risulta completa mancando il documento di identità al fine di validamente integrare la dichiarazione sostitutiva ex comma 3 dell'art. 38 DPR.445/2000. Si tratta, infatti di adempimento inderogabile, atto a conferire – in considerazione della sua introduzione come forma di semplificazione – legale autenticità alla sottoscrizione apposta in calce alla dichiarazione e giuridica esistenza ed efficacia all'autocertificazione. **Si integri l'indicata lacuna documentale.**

9.4. Irregolarità fiscale delle fatture.

Si rileva, infine, l'assenza, sulle fatture emesse dal professionista incaricato, dell'imposta di bollo di euro 2,00 prevista per tutti i contratti di importo superiore ad euro 77,47. Atteso che la norma di cui all'art 22 DPR n. 642/72 prevede, in caso di omissione, una responsabilità solidale, si invita a regolarizzare la suddetta documentazione e/o a chiarire le ragioni della mancata apposizione.

***

Alla luce di quanto evidenziato e rilevata la necessità delle integrazioni sopra indicate e delle relative regolarizzazioni, nonché di ogni altro adempimento reputato opportuno,

P.Q.M.

La Corte dei Conti

Sezione regionale di controllo per la Campania

dispone la comunicazione, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del D.L. 174/2012, del presente atto collegiale, al Presidente del Consiglio regionale per i successivi adempimenti da parte del Gruppo consiliare interessato, assegnando il termine di giorni trenta dalla ricezione della presente deliberazione per provvedere alla regolarizzazione ed alla trasmissione documentale nei termini esposti in parte motiva; manda al Direttore del Servizio di supporto per l'immediata trasmissione, nelle forme di legge, del presente atto collegiale di "comunicazione", al Presidente del Consiglio regionale, per il seguito di competenza.

Così deliberato nella camera di consiglio del giorno 7 marzo 2023.

Il Relatore

Ilaria Cirillo

Stefania Calcari

Il Presidente

Massimo Gagliardi

Depositata in Segreteria il 7 marzo 2023

Il Direttore della Segreteria

dott. Giuseppe Imposimato